



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27
OTTOBRE 2009, N. 150 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA
LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.**

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. 40

All'art. 40 del DLGS 150/2009, comma 1, lettera f), dopo le parole "amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" vanno aggiunte le seguenti parole: " *con esclusione delle regioni e degli enti locali.*"

All'articolo 40, comma 1, lettera f), aggiungere i seguenti commi:

"6 quater. Le Regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare adeguano i principi dei commi 6 e 6 bis i propri ordinamenti, fermo restando che tutti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a qualunque titolo attribuiti non possono superare la percentuale del 18% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

6 quinquies. Per le autonomie locali il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a tempo determinato in dotazione organica e di quelli riferiti alle alte specializzazioni è preventivamente determinato e non può essere superiore al 18% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva. Il numero dei dirigenti a tempo determinato non può essere inferiore ad una unità e non può comunque essere superiore al 40% dei posti dirigenziali previsti nell'organico dell'ente.

6 sexies. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti relativi a incarichi dirigenziali a tempo determinato sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo correttivo. In sede di prima attuazione delle presente disposizione, i concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato dei restanti dirigenti possono essere effettuati in deroga ai limiti di cui al comma 9 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 e comunque nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale.

6 septies. Per gli enti del SSN restano salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 septies del d. lgs. 502/92."

MOTIVAZIONE

Questo emendamento è finalizzato a fornire un'interpretazione autentica della norma che la caratterizzi come disposizione di principio per le autonomie territoriali, coerentemente con il sistema del testo unico del pubblico impiego, per conservare margini di autonomia nell'applicazione delle percentuali di incarichi esterni .

L'emendamento viene presentato in quanto il dettato recato dal comma 6 dell'art. 19 del Dlgs n.165/2001 appare di difficile applicazione per le Regioni e le autonomie locali la cui dirigenza non è suddivisa in fasce e le cui dimensioni sono fortemente diversificate.